

COMUNE DI CASOLI

Provincia di Chieti



REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N° 22 DEL 24/06/2010

INDICE

TITOLO I : Ambito di applicazione e principi generali di funzionamento.

Articolo 1. Ambito di applicazione del Regolamento di Polizia Rurale	pag. 4
Articolo 2. Oggetto e finalità del servizio di polizia rurale	pag. 4
Articolo 3. Organi preposti al servizio di polizia rurale	pag. 4
Articolo 4. Ordinanze	pag. 4

TITOLO II - Fabbricati e cortili.

Articolo 5. Fabbricati rurali – aspetti urbanistici ed igienici	pag. 4
Articolo 6. Prevenzioni antincendio	pag. 6
Articolo 7. Deflusso delle acque	pag. 6
Articolo 8. Stalle e concimaie	pag. 6
Articolo 9. Utilizzazione agronomica dei liquami e del letame	pag. 7
Articolo 10. Cani a guardia di edifici rurali	pag. 8

TITOLO III - Strade interpoderali, vicinali e comunali

Articolo 11. Definizione e tracciato di strade interpoderali e vicinali	pag. 8
Articolo 12. Transitio sulle strade interpoderali e vicinali	pag. 8
Articolo 13. Transitio sulle strade comunali	
Articolo 14. Manutenzione - Obblighi dei frontisti	pag. 9

TITOLO IV - Fossi e manufatti per le acque.

Articolo 15. Pozzi e manufatti di stabilizzazione dei versanti	pag. 10
Articolo 16. Distanze per fossi, canali e alberi	pag. 10
Articolo 17. Regimazione delle acque	pag. 10
Articolo 18. Spurgo e pulizia di fossi e canali	pag. 11
Articolo 19. Recisione di rami protesi, radici e pulizia delle sponde	pag. 11
Articolo 20. Canali ed opere consortili	pag. 12
Articolo 21. Acque pubbliche	pag. 12

TITOLO V - Attraversamenti e rispetto dei fondi

Articolo 22. Passaggio pedonale sui fondi privati	pag. 12
Articolo 23. Passaggio con mezzi	pag. 12
Articolo 24. Divieti sui fondi comunali	pag. 12
Articolo 25. Sentieri panoramici	pag. 13
Articolo 26. Sciame d'api	pag. 13
Articolo 27. Appropriazione di prodotti e frutti di piante sul confine	pag. 13

TITOLO VI: Pascolo.

Art. 28. Ingresso e sosta greggi o altro bestiame sul territorio Comunale	pag. 14
Art. 29. Pascolo degli animali	pag. 14
Art. 30. Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati	pag. 14
Art. 31. Pascolo abusivo	pag. 14
Art. 32. Attraversamento di centro abitato	pag. 14
Art. 33. Bestiame a soccida	pag. 15

TITOLO VII - Attività agricole

Art. 34. Principi generali	pag. 15
Art. 35. Allevamenti	pag. 15
Art. 36. Lavorazioni del terreno	pag. 15
Art. 37. Erosione superficiale delle acque	pag. 16

TITOLO VIII- Malattie e difesa delle piante coltivate.

Art. 38. Difesa contro particolari malattie delle piante	pag. 16
Art. 39. Danni da deriva	pag. 17
Art. 40. Norme che regolano il corretto uso dei fitofarmaci	pag. 17
Art. 41. Smaltimento dei contenitori di sostanze antiparassitarie	pag. 18
Art. 42. Residui delle coltivazioni	pag. 18
Art. 43. Terreni incolti e abbandonati	pag. 19
Art. 44. Organismi geneticamente modificati (OGM)	pag. 19

TITOLO IX - Malattie del bestiame

Art. 45. Obbligo di denuncia	pag. 19
Art. 46. Malattie contagiose	pag. 20
Art. 47. Animali morti per malattie infettive	pag. 20
Art. 48. Igiene delle stalle	pag. 20
Art. 49. Detenzione di animali amatoriali e da cortile	pag. 20

TITOLO X - Vincoli forestali e esercizio della caccia e della pesca

Art. 50. Abbattimenti alberi	pag. 21
art. 51. Esercizio della caccia e della pesca	pag. 21

TITOLO XI - Controlli e sanzioni.

Art. 52. Violazioni e loro accertamento	pag. 21
Art. 53. Autorità competente a ricevere il rapporto	pag. 22
Art. 54. Sanzione accessorie	pag. 22

TITOLO XII - Disposizioni transitorie e finali.

Art. 55. Deroga.	pag. 22
Art. 56. Custodia e detenzione di cani o di altri animali	pag. 22
Art. 57. Entrata in vigore, abrogazioni ed efficacia del regolamento	pag. 23

SANZIONI

pagg. 24, 25, 26

TITOLO I

Ambito di applicazione e principi generali di funzionamento

Art. 1.

Ambito di applicazione del Regolamento di Polizia Rurale.

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per il territorio comunale dove vengono esercitate le attività agricole.

Art. 2.

Oggetto e finalità del servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale assicura, nel territorio sopra individuato, la regolare applicazione delle leggi nazionali e regionali, dei regolamenti comunitari e delle disposizioni emanate per la tutela, conservazione ed incremento dei beni agro - silvo - pastorali nel rispetto dell'ambiente.

Art. 3.

Organi preposti al servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale viene svolto dagli agenti della polizia locale e dagli altri agenti e funzionari di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale.

Il servizio può essere svolto anche da altro personale del comune addetto alla custodia, vigilanza, manutenzione e conservazione del patrimonio comunale.

Art. 4.

Ordinanze

Le ordinanze in materia di Polizia Rurale emanate dal Sindaco ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 nonché quelle emanate dai dirigenti/responsabili di uffici/servizi/ ai sensi dell'art. 107 del succitato D.Lgs 267/2000 debbono contenere le indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l'intimazione e le sanzioni a carico degli inadempienti.

TITOLO II

Fabbricati e cortili

Art. 5.

Fabbricati rurali – aspetti urbanistici ed igienici

A) ASPETTI URBANISTICI

Sono rurali le costruzioni appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni, destinati:

- a) all'abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonché dei familiari conviventi a loro carico, sempre che le caratteristiche dell'immobile siano rispondenti alle esigenze delle attività esercitate;
- b) alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
- c) alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli e alle attività di manipolazione e trasformazione;
- d) all'attività agrituristica (quelli propriamente strumentali all'attività agricola, ad esempio locali adibiti ad utilizzo ricettivo nella stessa abitazione dell'imprenditore agricolo);
- e) I fabbricati rurali devono essere costruiti nel rispetto della normativa regionale e nazionale e del Piano Regolatore Generale adottato dal Comune.

B) ASPETTI IGIENICI

Gli insediamenti rurali sono soggetti al rispetto della normativa vigente in materia igienico-sanitario, in particolare:

- nelle aree adiacenti ai fabbricati rurali possono essere accumulati i rifiuti solidi-urbani "umidi" in platee o concimaie purché sottoposti a tecniche di accumulo atte a favorire la formazione di compost o ammendante organico, evitando la formazione di cattivi odori, la proliferazione di insetti molesti e la perdita di percolato, rispettando, comunque, le norme igienico-sanitarie vigenti;
- i fabbricati rurali non allacciati alla rete fognaria pubblica devono avere una o più vasche Imhoff per la raccolta delle acque reflue prodotte prima di essere smaltite nei modi e termini previsti dalla normativa vigente;
- i rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi prodotti devono essere temporaneamente depositati in azienda agricola stessa, in attesa del loro smaltimento che deve avvenire nel rispetto della normativa vigente avvalendosi del servizio pubblico o privato autorizzato anche tramite accordi di programma. Lo stoccaggio deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- lo smaltimento dei rifiuti urbani e quelli assimilati deve essere effettuato tramite il servizio pubblico di raccolta, osservando le disposizioni emanate dal Comune o da altro ente competente;
- nelle aree rurali è vietato:
 - abbandonare i rifiuti sul suolo; il titolare dell'azienda agricola è tenuto a segnalare al Comune il deposito temporaneo di rifiuti sui propri terreni nonché ad apporre segnali o elementi di dissuasione nelle aree più a rischio (tabelle di divieto, ecc.);
 - scaricare e immettere i rifiuti, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- i produttori agricoli, devono impegnarsi a diminuire la produzione di rifiuti derivanti dall'attività agricola e in particolare a favorire: l'autocompostaggio; l'utilizzo di contenitori a rendere; l'uso di materiali riutilizzabili più volte; ecc.

Art. 6.

Prevenzioni antincendio

I produttori agricoli sono tenuti a rispettare il Programma delle attività di prevenzione e di lotta attiva della Regione Abruzzo. In particolare devono:

- rispettare lo stato di emergenza dichiarato dalle autorità competenti in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione nel territorio comunale e territori limitrofi.
- usare le precauzioni necessarie ad evitare danni a persone e a cose nel bruciare le stoppie, erbacce, residui di potatura ed altro materiale, nei periodi consentiti dalle disposizioni emanate dalle autorità competenti. I produttori devono bruciare in assenza di vento e ad una distanza tale da non compromettere la visibilità sulla rete viaria e sempre sotto stretta sorveglianza finché ci sono le fiamme attive.

Art. 7.

Deflusso delle acque

I fabbricati rurali devono essere muniti di pluviali per lo smaltimento dell'acqua piovana che deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua o fossati esistenti in zona.

Il deflusso di acque provenienti dai fondi confinanti, non può essere impedito con opere di qualsiasi tipo e genere. Il proprietario o conduttore del fondo superiore, in presenza di modifiche consistenti delle condizioni preesistenti è tenuto a provvedere direttamente e a proprie spese ad effettuare le necessarie opere idrauliche di propria pertinenza anche se ricadono sul fondo inferiore, previa concertazione tra le parti.

I proprietari di fossati, o canali di scolo sono tenuti a provvedere alla loro manutenzione ed in particolare a tenerli sgombri in maniera che, anche in caso di piogge persistenti il deflusso dell'acqua non venga impedito.

Nelle aree rurali sono vietate anche le piantagioni che sviluppandosi possano provocare un restringimento delle sezioni di deflusso dell'acqua. In questo caso il Sindaco può ordinare l'immediato taglio per ristabilire la normalità e consentire il deflusso dell'acqua.

Art. 8.

Stalle e concimaie

Le strutture aziendali da destinare al ricovero di animali della specie bovina, ovina, suina, equina, pollame, ecc. devono essere realizzate sui suoli agricoli, previa autorizzazione del Comune nel rispetto della normativa regionale vigente e del Piano Regolatore Generale adottato.

Le nuove stalle devono avere una distanza dagli insediamenti abitativi esistenti e previsti dagli strumenti urbanistici e dalle sorgenti/pozzi non di esclusiva utilizzazione

del fondo, non inferiore a metri 20 (come da regolamento edilizio del Comune di Casoli), da elevare a metri 500 per gli allevamenti suinicoli industriali.

Le stalle devono avere la pavimentazione impermeabile, dotate di concimaie e di idonei scoli per la raccolta dei liquami in appositi contenitori realizzati all'interno delle concimaie stesse o a confine.

Le concimaie devono avere una platea e un cordolo perimetrale impermeabilizzati.

La superficie della platea di stoccaggio del letame e del contenitore dei liquami, deve essere rapportata al dimensionamento delle stalle e deve avere una capacità sufficiente a contenere gli effluenti prodotti nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative.

E' consentito l'accumulo temporaneo di letami e di lettiere esauste di allevamenti ai soli fini della utilizzazione agronomica deve avvenire sui terreni utilizzati per lo spandimento. La quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze colturali degli appezzamenti e dei suoli, fatte salve le diverse disposizioni delle autorità sanitarie. L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria e va effettuata a distanza di 5 metri dalle strade comunali e a 20 metri dalle strade provinciali. Gli accumuli devono avere una dimensione tale da garantire una buona aerazione della massa al fine di evitare la formazione di liquidi di sgrondo.

Art. 9.

Utilizzazione agronomica dei liquami e del letame

Si richiamano in materia le norme della cd. "direttiva nitrati" emanata dalla Comunità Europea nonché quelle nazionali e regionali alla stessa connesse.

In via esemplificativa, comunque:

a) L'utilizzo agronomico dei liquami è vietato:

- su terreni con pendenza superiore al 10 %; la pendenza può essere incrementata fino al 25 % a condizione che venga interrotta la continuità del terreno mediante l'apertura di solchi acquai ogni 50-60 m. e la quantità di effluente necessaria alla coltura venga distribuita in più operazioni;
- sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua;
- entro 10 m. dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali e dai pozzi;
- entro 10 m. dalle strade comunali, provinciali e statali e 100 m. dagli insediamenti abitativi e produttivi, dalle scuole, palestre, supermercati, uffici pubblici, ecc.,. Tali distanze possono essere ridotte di due terzi a condizione che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli e vengano immediatamente interrati;
- nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- in presenza di colture orticole;
- in presenza di colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;

b) L'utilizzo agronomico del letame è vietato:

- sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua;

- entro 5 m. dalle sponde dei corsi d'acqua;

L'utilizzo dei liquami e dei letami è altresì vietato in tutti i casi in cui le Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, intensive e diffuse per gli animali, l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

La scelta delle tecniche di distribuzione deve tenere conto delle caratteristiche pedologiche, idrogeologiche e geomorfologiche del sito, nonché delle colture praticate e della loro fase vegetativa.

Al fine di evitare la formazione e diffusione di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate, gli operatori devono assicurare l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e del letame possibilmente simultaneamente allo spandimento, ovvero entro un periodo di tempo successivo sufficiente per a ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, a ridurre/impedire il rischio di ruscellamento, la lisciviazione e la formazione di odori sgradevoli.

Le operazioni di trasporto e spandimento del letame e dei liquami devono essere effettuate nel pieno rispetto della normativa regionale e nazionale.

Il trasporto del letame e dei liquami può essere effettuato in qualunque ora del giorno, purché siano contenuti rispettivamente in carri o rimorchi e in cisterne autorizzate a solida tenuta, in modo da evitare qualsiasi dispersione durante il trasporto;

Art. 10.

Cani a guardia di edifici rurali

In merito si fa riferimento al vigente regolamento che disciplina tale settore.

TITOLO III

Strade interpoderali, vicinali e comunali.

Art. 11.

Definizione e tracciato di strade interpoderali e vicinali

Per strada interpoderala s'intende una strada privata non aperta al pubblico passaggio che unisce più poderi fra loro e che collega i terreni e gli edifici asserviti alla viabilità ordinaria.

Per strada vicinale s'intende una strada privata ad uso pubblico situata fuori dal centro abitato equiparata alla strada comunale ai sensi dell'art. 2, comma 6 lettera d) del Codice della Strada.

E' vietato modificare o alterare in qualsiasi modo la forma e/o le dimensioni e il tracciato, o cancellare le strade interpoderali senza il consenso di tutti gli aventi diritto e di coloro che, dai suddetti interventi, dovessero subire dei danni.

E' possibile cambiare la classificazione delle strade vicinali ed interpoderali tramite delibera di Consiglio Comunale.

Art. 12.

Transito sulle strade interpoderali e vicinali

Le strade interpoderali sono soggette al transito degli aventi diritto od autorizzati.
Le strade vicinali sono soggette al transito pubblico con mezzi idonei alla circolazione secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada.

E' in ogni caso consentito sempre il transito ai mezzi di soccorso, di Polizia e di Protezione Civile e degli Enti pubblici, Stato, Regione, Provincia e Comuni.

Coloro che, transitando su strade interpoderali e vicinali in terra battuta, inghiaiate o asfaltate, con carichi eccessivi, le danneggiassero, sono tenuti al loro corretto e regolare ripristino a propria cura e spese.

E' fatto divieto di transito e manovra con mezzi agricoli cingolati sulle strade asfaltate di qualsiasi tipo e classificazione, senza che tali mezzi siano muniti delle apposite protezioni. I trasgressori saranno tenuti al risarcimento dei danni arrecati al fondo stradale, oltre al pagamento della sanzione stabilita in conformità al presente Regolamento o quanto previsto dal C.d.S.

Analogo divieto e prescrizioni sono validi per i mezzi cingolati e/o pesanti di qualsiasi genere.

Art. 13. Transito sulle strade comunali.

E' fatto divieto di transito e manovra con mezzi agricoli cingolati sulle strade comunali asfaltate, senza che tali mezzi siano muniti delle apposite protezioni. I trasgressori saranno tenuti al risarcimento dei danni arrecati al fondo stradale, oltre al pagamento della sanzione stabilita in conformità al presente Regolamento o quanto previsto dal C.d.S.

Analogo divieto e prescrizioni sono validi per i mezzi cingolati e/o pesanti di qualsiasi genere.

Art. 14. Manutenzione - Obblighi dei frontisti

E' vietato formare opere, depositi od ingombri sul suolo di strade interpoderali e vicinali in modo da pregiudicarne il libero transito.

Quando sorge la necessità di effettuare lavori di manutenzione delle strade oggetto del presente titolo, tutti i proprietari sono tenuti a partecipare ai lavori di manutenzione delle stesse con prestazione di manodopera o concorso nelle spese.

La necessità di spese o di manodopera, segnalata da coloro che transitano con più frequenza sulla strada, è concordata dalla maggioranza dei proprietari che si suddivideranno le spese e/o gli interventi diretti, in modo proporzionale alle dimensioni delle relative proprietà.

Qualora le strade vicinali fossero classificate con apposita deliberazione del Consiglio Comunale "di pubblica utilità", alla loro manutenzione provvede direttamente il Comune; per le strade interpoderali alla manutenzione provvedono proprietari in misura proporzionale alle dimensioni dei terreni di proprietà di ciascuno serviti dalla strada.

Le strade vicinali ed interpoderali devono essere dotate di opportune opere di regimazione delle acque.

E' fatto obbligo ai frontisti di strade vicinali e interpoderali di:

- Tenere costantemente sgombra la sede stradale, compresi gli accessi e le pertinenze, da qualsiasi ostacolo possa creare intralcio alla circolazione anche se introdotto da altri;
- Mantenere in buono stato di percorribilità la sede stradale con opportune opere di consolidamento ed eventuale inghiaimento;

- Mantenere la pendenza necessaria per lo sgrondo delle acque dalla sede stradale, incanalando le medesime in una cunetta o fosso di dimensioni idonee al rapido deflusso delle acque;
 - Conservare in buono stato di funzionalità gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade stesse.
 - E' vietato piantare alberi o arbusti a ridosso della sede stradale.
- Ove si rendessero, per motivi di sicurezza, necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il Comune potrà intervenire chiedendo il rimborso delle spese sostenute ai frontisti.
- E' possibile mantenere il fondo delle strade comunali rurali, da parte dei fruitori previa autorizzazione della Giunta Comunale.

TITOLO IV

Fossi e manufatti per le acque

Art. 15.

Pozzi e manufatti di stabilizzazione dei versanti.

I proprietari dei terreni nei quali esistono pozzi di captazione delle acque sono tenuti all'osservanza delle disposizioni nazionali e regionali vigenti, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza. I proprietari dei terreni nei quali sono state realizzate opere di stabilizzazione e controllo dei versanti (per frane o smottamenti), sono tenuti a concordare con il Comune le modalità di controllo dei manufatti.

Art. 16.

Distanze per fossi, canali e alberi

Per la realizzazione di fossi di scolo, canali e scavi in genere, la distanza dai confini deve essere, come minimo, pari alla profondità dei medesimi. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero alla base dell'opera di sostegno. Per la distanza degli alberi dalle strade vicinali, interpoderali, comunali, provinciali e nazionali bisogna attenersi alle prescrizioni del Codice Civile.

Art. 17.

Regimazione delle acque

I proprietari dei terreni sui quali defluiscono per via naturale acque dai fondi superiori non possono impedirne il libero deflusso con opere di qualsiasi natura ed origine. E' vietata la realizzazione di piantagioni, ovvero l'esecuzione di qualsiasi opera che, interessando i fossi ed i canali, ne restringa o ne alteri la sezione normale, provocando la tracimazione delle acque in modo da arrecare danno ai terreni vicini o alle strade. E' proibito modificare in qualsiasi modo (con scavi, scassi o altro) le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche, o lordare le medesime in qualsivoglia maniera.

Secondo le norme del Codice Civile, è proibito a chiunque di deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale o di riversarla sulle strade. E' altresì proibito convogliarla con tubazioni o altri manufatti per sfociarla sui fondi della proprietà sottostante.

Qualora fosse necessario, per evitare ristagni, realizzare opere di drenaggio sotterraneo che richiedono forzatamente uno sbocco a valle, è preferibile scegliere tale sbocco in modo da non provocare erosione localizzata, previo consenso da parte di eventuale altro proprietario interessato, in ogni modo, qualora le opere di drenaggio debbano attraversare l'altrui proprietà, ne occorre il preventivo consenso, a eccezione degli interventi effettuati dal Comune.

Il proprietario che avrà acconsentito all'attraversamento del proprio fondo non dovrà partecipare (a meno che non lo ritenga soggettivamente interessante) alle spese di realizzazione dell'opera di scolo o di drenaggio o di regimazione delle acque.

I fossi stabiliti nelle proprietà private per rendere innocue le acque di scorrimento e regolarne il deflusso, devono avere percorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.

Le opere di scarico di acque delle strade comunali sono realizzate dall'Ente, che avrà cura di non arrecare danni ai terreni confinanti.

Art. 18.

Spurgo e pulizia di fossi e canali

Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossati o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue e, quindi, di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

Gli stessi proprietari provvederanno a mantenere in efficienza e perfettamente sgombre e pulite i tombini e i manufatti in genere realizzati per la canalizzazione delle acque e per l'accesso ai fondi dalle strade sia private che pubbliche.

E' vietato danneggiare tombini e manufatti in genere, ferma restando la comminazione della sanzione per la violazione accertata.

Art. 19.

Recisione di rami protesi, radici e pulizia delle sponde

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade e a tagliare i rami delle piante che, protendendosi oltre il ciglio stradale, impediscono la libera visuale e circolazione.

I proprietari dei terreni confinanti con le strade comunali o, comunque, soggette a pubblico transito, hanno l'obbligo, inoltre, di tenere pulite le scarpate ascendenti e discendenti, e di asportare periodicamente le porzioni di terreno franato nella cunetta stradale o, comunque, il materiale che a causa delle lavorazioni effettuate o per qualsiasi altro motivo vi si sia accumulato.

Gli alberi dovranno essere regolati in modo da ottenere una sezione verticale che lasci libera l'intera carreggiata stradale.

In caso di trascuratezza e inadempienza del proprietario o dell'avente causa, il Comune: potrà sostituirsi all'inadempiente eseguendo (o delegando a terzi) i lavori necessari e poi potrà farsi rimborsare i costi sostenuti, dai proprietari o conduttori dei fondi interessati e/o potrà comminare anche la sanzione per l'inadempienza accertata.

Art. 20.

Canali ed opere consortili

Per la manutenzione di canali e altre opere consortili destinati all'irrigazione ed allo scolo delle acque si applicano, se esistenti, le norme fissate in materia dal regolamento del consorzio stesso. In caso contrario si applicano le disposizioni del presente regolamento.

Art. 21.

Acque pubbliche

E' vietata la realizzazione di piantagioni, lo sradicamento di ceppaie e lo scarico di qualsiasi tipo di rifiuto (o materiale inerte) nei corsi d'acqua pubblici, senza l'autorizzazione del Comune (per il reticolo idrico minore) o della Regione (per il reticolo idrico principale).

TITOLO V

Attraversamenti e rispetto dei fondi

Art. 22

Passaggio pedonale sui fondi privati

E' vietato l'ingresso nei fondi altrui, salvo i casi previsti dall'art. 843 del C.C. Gli aventi diritto al passaggio nei fondi debbono praticarlo in modo tale da non recare danno alcuno ai fondi medesimi. L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato dalle vigenti norme statali e regionali che regolano la materia.

Nel caso il fondo sia recintato da fosso, siepe viva o altro stabile riparo, si applicano le sanzioni a norma dell'art. 637 del c. p.

Art. 23.

Passaggio con mezzi.

E' vietato attraversare terreni e campi privati, con qualsiasi mezzo di trasporto (biciclette, cavalli, veicoli fuoristrada, motocicli di qualsiasi tipo, veicoli con o senza motore e mezzi di trasporto in genere), senza specifico consenso dei proprietari e/o aventi diritto.

Art. 24

Divieti sui fondi comunali

E' vietato, porre in essere impianti di qualsiasi genere sui fondi e sugli spazi di proprietà del Comune senza apposita autorizzazione.

E' vietato, inoltre, realizzare o rinnovare siepi (anche se pre-esistenti), lungo i fondi privati a confine con proprietà comunali o con le strade pubbliche e vicinali di pubblico transito, senza aver ottenuto preventivamente la necessaria autorizzazione da parte dell'Ufficio comunale competente.

Art. 25.

Sentieri panoramici

La definizione, il tracciato e la realizzazione di sentieri panoramici per il transito di turisti o, comunque, di persone singole o organizzate in gruppi, deve essere autorizzata preventivamente, in forma scritta, dalla Giunta comunale, sia che interessino fondi comunali, sia che attraversino fondi di proprietà di altri Enti o di proprietà privata.

Se il tracciato di tali sentieri attraversa fondi privati o di pertinenza di Enti diversi dal Comune, deve essere sempre preventivamente autorizzato per iscritto dall'avente diritto.

Il concessionario delle autorizzazioni è responsabile per qualsiasi evenienza possa in qualche modo causare danno a coloro che percorrono i sentieri panoramici o per qualsiasi danno provocato sui fondi (e le relative colture), in qualsiasi modo o da chiunque provocati.

Art. 26.

Sciami d'api

Con riferimento alle norme del Codice Civile, chi dovesse recuperare sciami di api dei propri alveari sui fondi altrui, deve prima avvisare il proprietario del fondo ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni alle colture, alle piante ed agli allevamenti.

Con richiamo specifico alle disposizioni di cui all'articolo 924 del c., gli sciami sfuggiti agli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggiarsi, soltanto qualora il proprietario degli sciami non li abbia recuperati entro due giorni.

Art. 27.

Appropriazione di prodotti e frutti di piante sul confine

Con richiamo al Codice Penale è vietato, senza il consenso del conduttore, racimolare, spigolare, vendemmiare, rastrellare o raccattare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto.

Nel caso di frane che spostino parti più o meno ampie delle colture su fondi altrui, il proprietario della coltivazione spostata ha il diritto di raccogliere i frutti di tale coltura per l'annata agraria in corso, fatti salvi i diritti di terzi.

E' permesso raccogliere funghi e tartufi su fondi altrui senza il consenso del proprietario o dell'avente diritto, tuttavia questi possono vietare tale possibilità mediante apposizione, sul limite della proprietà, di cartelli richiamanti tale divieto in base alla norma vigente, posti in maniera visibile.

I frutti delle piante, ancorché situate a confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

Quelli spontaneamente caduti sul terreno altrui o sulle pubbliche vie o piazze appartengono, rispettivamente, al proprietario del terreno su cui il ramo sporge o a chi li raccoglie.

TITOLO VI

Pascolo

Art. 28.

Ingresso e sosta di greggi o altro bestiame sul territorio comunale

La sosta per periodi superiori ad un giorno di greggi o bestiame, non appartenenti ad allevamenti che ricadono nel Comune di Casoli, sul territorio comunale, deve essere comunicata all'Ufficio Comunale competente ed alla ASL competente per territorio se prescritto dalla normativa vigente.

Art. 29.

Pascolo degli animali

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente ad evitare eventuali danni ai fondi finitimi, o molestia ai passanti, o pericolo per i ciclomotori e gli automezzi di ogni genere in transito. Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.

Art. 30.

Pascolo lungo le strade pubbliche e private e in fondi privati

Il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini e i fossi laterali delle strade pubbliche e di uso pubblico, è possibile previa autorizzazione rilasciata dal competente ufficio comunale.

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati, occorre il preventivo consenso del proprietario.

Art. 31.

Pascolo abusivo

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 843, comma 3° e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o d'uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, sarà perseguito ai sensi di legge.

Art. 32.

Attraversamento di centro abitato

Fermo restando quanto prescritto dall'articolo 184 del nuovo Codice della Strada in materia di transito di greggi e armenti e di conduzione di animali, i conduttori che debbano percorrere le strade dei Centri abitati con mandrie di bestiame di qualunque specie, devono aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, in modo da evitare molestie o timori per il pubblico e danni alle proprietà limitrofe o alle strade. La mandria non potrà occupare spazio superiore alla metà della carreggiata percorsa.

Art. 33.

Bestiame a soccida

Chiunque assuma bestiame forestiero a soccida, deve informarne l'Ufficio comunale e la ASL competente, denunciando la specie e il numero dei capi presi da utilizzare per l'accrescimento.

TITOLO VII

Attività agricole

Art. 34.

Principi generali.

Ciascun proprietario di terreni potrà porre in essere le colture, gli allevamenti e le attività che riterrà più opportune e rispondenti ai propri interessi, purché la sua attività non costituisca pericolo o disturbo per i vicini e purché osservi norme e prescrizioni in materia.

Quando si renda necessario per tutelare la salute, la sicurezza e la quiete pubblica, oltre che l'interesse generale, il Sindaco adotta i provvedimenti di competenza atti a tali fini, anche in materia di attività agricole, siano esse coltura o allevamento.

Art. 35.

Allevamenti

Per gli allevamenti di animali occorre far riferimento alle disposizioni del Regolamento locale di igiene e degli strumenti urbanistici, oltre alle norme nazionali e comunitarie.

Per quanto riguarda i fabbisogni minimi per gli allevamenti di animali selvatici, esotici ed invertebrati (elicicoltura, lombricoltura e vermicoltura) si rimanda alle normative specifiche e ai pareri rilasciati di volta in volta.

Gli ovini ed i caprini possono essere tenuti insieme ai bovini solo se aventi lo stesso livello sanitario.

I recinti all'aperto per animali dovranno essere collocati ad almeno Mt. 50 dalle abitazioni di terzi, dai borghi dalle zone urbane di tipo B e C e a Mt. 1,00 dal confine di proprietà : l'eventuale lettiera o le deiezioni dovranno essere periodicamente asportate al fine di evitare emanazione di odori molesti.

Art. 36.

Lavorazioni del terreno

I conduttori dei terreni confinanti con le strade pubbliche o, comunque, soggette a pubblico transito, non possono eseguire lavorazioni del terreno fin sul bordo stradale, ma devono arretrare di almeno metri 1,00 l'operazione in modo da formare una intatta e solida fascia di rispetto che consenta di manovrare gli organi lavoranti delle macchine operatrici senza interessare o danneggiare la carreggiata della strada, i fossi e qualsiasi opera, manufatto o piantagione (siepi o altro) che si trovi lungo la strada.

Le fasce di rispetto devono essere misurate dal confine della sede stradale, dal bordo superiore della ripa, o dal bordo esterno del fosso stradale.

Coloro che debbano provvedere all'impianto di nuove coltivazioni arboree, o al reimpianto delle esistenti su appezzamenti situati lungo strade statali, provinciali, comunali o, comunque, di pubblico transito, devono rispettare la distanza minima di 4 metri tra il fondo coltivato ed il ciglio stradale. Non è consentito l'asporto di terra o ghiaie.

Articolo 37.

Erosione superficiale delle acque

I proprietari ed i conduttori di coltivazioni dalle quali, in seguito ad eventi meteorici, vi sia rischio di erosione con trasporto di terreno verso valle, devono adoperarsi per evitare danno alle proprietà ed alle strade sottostanti con la realizzazione, alternativamente o cumulativamente, di scoline, fossi, drenaggi, inerbimento o altri interventi e a effettuare la regolare e sistematica manutenzione, in modo tale da garantirne il perfetto stato di funzionalità. Gli stessi accorgimenti devono essere adottati anche nel caso di lavori di scasso.

Particolare attenzione dovrà essere dedicata ai terreni soprastanti e, comunque, confinanti con le strade pubbliche e di pubblico transito, al fine di evitare danni e contrattempi per la collettività.

Qualsiasi danno arrecato per incuria o per mancata o non corretta applicazione delle presenti prescrizioni, sarà addebitato al trasgressore (o inadempiente), compresi i costi di ripristino.

TITOLO VIII

Malattie e difesa delle piante coltivate

Art. 38.

Difesa contro particolari malattie delle piante

Nella evenienza di comparsa di malattie delle piante (biotiche e/o abiotiche) dannose alle colture agricole, e poco conosciute dai produttori il Comune, d'intesa con i competenti uffici provinciali, regionali e, eventualmente ministeriali, può impartire di volta in volta, disposizioni atte alla difesa efficace delle colture ed al contenimento dei possibili rischi per la salute umana e di inquinamento ambientale, al fine di debellarle con prodotti e tecniche adeguate e contenere i danni alle produzioni agricole, il Comune può organizzare anche appositi corsi di aggiornamento coinvolgendo i produttori interessati.

Art. 39.

Danni da deriva

Nell'eventualità di danni da deriva causati da qualsiasi operazione di diserbo o di difesa antiparassitaria, i proprietari dei fondi, degli edifici, degli strumenti o automezzi danneggiati possono richiedere ai relativi responsabili opportuno indennizzo, come previsto dalle norme vigenti.

Art. 40.

Norme che regolano il corretto uso dei fitofarmaci

L'utilizzatore del fitofarmaco classificato "molto tossico" o "tossico" o "nocivo" deve essere munito dell'apposito patentino rilasciato dalle autorità competenti dopo aver frequentato obbligatoriamente uno specifico corso ed aver superato il relativo esame.

E' importante scegliere le formulazioni più valide e a minor impatto ambientale, tra le molte proposte dal mercato per guadagnarci in termini di praticità e di sicurezza al momento dell'utilizzo poiché ci si assume anche l'onere di rispondere in prima persona, sia civilmente che penalmente, per qualunque danno o incidente che possa derivare da un uso improprio del prodotto o dal non rispetto delle norme stabilite.

Tutti i prodotti fitosanitari, anche quelli non appartenenti alle categorie più a rischio, devono essere conservati in azienda in appositi locali o armadi, chiusi a chiave e resi inaccessibili ai non addetti.

E' necessario che i mezzi di distribuzione siano efficienti e ben regolati per evitare inutili sprechi di prodotto. E' buona norma che almeno una volta ogni tre anni si sottoponga l'atomizzatore ad una accurata manutenzione e revisione aziendale, possibilmente avvalendosi del servizio pubblico istituito dall'ARSSA o di tecnici specializzati.

Vanno evitate le perdite e le tracimazioni di miscela dal bocchettone di carico e dagli ugelli dell'atomizzatore durante il transito su strada.

Non si devono effettuare trattamenti in presenza di vento, sia perché risultano poco efficaci sia perché aumenta notevolmente la deriva della miscela antiparassitaria.

E' necessario chiudere gli erogatori quando si esce su strade o capezzagne per svoltare.

Per evitare di inquinare pozzi e corsi d'acqua, è necessario rispettare le disposizioni previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente. In particolare:

- in prossimità di abitazioni, l'atomizzatore può essere utilizzato fino ad una distanza minima di 5 metri dal confine dell'appezzamento con le abitazioni ;
- in prossimità di strade, fossi, canali e corpi idrici in generale l'atomizzatore e la barra di diserbo possono essere utilizzati fino ad una distanza minima di 10 metri dal confine o dal limite dell'appezzamento, se non diversamente indicato nell'etichetta del prodotto fitosanitario impiegato;
- per le colture presenti nell'area di rispetto sopra indicata, deve essere utilizzata la lancia direzionale o il distributore di miscela con barra a bassa pressione posta molto vicino al terreno e dotata di schermature laterali in modo da limitare la dispersione degli aerosol;

- non bisogna abbandonare i contenitori vuoti dei presidi sanitari in luoghi accessibili ad animali, a persone terze o che possono creare danni all'ambiente in genere;
- non lavare direttamente in acque correnti i contenitori ed i macchinari utilizzati per i trattamenti e non versare le acque di lavaggio degli stessi direttamente in acque superficiali;
- non bruciare i contenitori vuoti dei presidi sanitari;
- devono essere messe in atto tutte le precauzioni per evitare ricadute di prodotto oltre il confine dell'appezzamento trattato.

In occasione di ogni trattamento deve essere data opportuna comunicazione (scritta e/o verbale) almeno 24 ore prima, agli abitanti degli edifici ubicati in prossimità dell'appezzamento da trattare, circa il prodotto che verrà utilizzato e la sua pericolosità, in modo che la popolazione possa, per maggior sicurezza prendere tutte le precauzioni che ritiene opportune per evitare possibili inquinamenti ed avvelenamenti.

Al fine di evitare possibili rischi di intossicazione, nelle fasi particolarmente a rischio, deve esserci un attento utilizzo degli adatti dispositivi di protezione:

- apertura delle confezioni, pesatura e preparazione della miscela antiparassitaria;
- distribuzione della miscela in campagna;
- trasporto e stoccaggio in azienda dei fitofarmaci;
- manutenzione delle attrezzature per i trattamenti;
- attività colturali nei campi trattati (rispetto dei tempi di rientro).

La lotta ad animali nocivi con l'uso di esche avvelenate in luoghi accessibili alla popolazione o agli animali, può essere effettuato solo da ditte specializzate o personale abilitato che dovranno seguire la normativa vigente a loro imposta.

L'uso di esche avvelenate da parte di privati è consentita solo all'interno di proprietà recintate e non accessibili a persone terze, a animali domestici e a animali selvatici o randagi.

Art. 41.

Smaltimento dei contenitori di sostanze antiparassitarie

E' proibito abbandonare all'aperto o interrare contenitori di prodotti antiparassitari di qualsiasi genere. Gli stessi dovranno essere regolarmente smaltiti nel pieno rispetto delle norme vigenti e dell'accordo di programma regionale.

Art. 42.

Residui delle coltivazioni

Al fine di evitare la propagazione della "nottua" e della "piralide del mais", i tutoli ed i residui colturali del mais che non siano già stati raccolti o utilizzati, dovranno essere distrutti o interrati entro il mese di febbraio dell'anno successivo alla coltivazione.

Al fine di ridurre la propagazione ed i danni del "Mal dell'Esca" e di altri parassiti legati al legno della vite, i residui delle potature dei tralci dei vigneti, devono essere adeguatamente eliminati mediante sminuzzamento e relativo interrimento, oppure asportati dai vigneti, per altri usi.

In ogni caso al fine di evitare la propagazione dei parassiti delle piante i residui delle piante malate dovranno essere distrutti.

Art. 43.

Terreni incolti e abbandonati

In caso di terreni incolti o abbandonati, i proprietari degli stessi dovranno provvedere alla pulizia, creando una fascia di rispetto di almeno 15 metri dal limite dei confini delle proprietà limitrofe e dal ciglio delle strade comunali e vicinali. Se a tale operazione non provvedessero i proprietari, la stessa potrà essere eseguita a cura del comune, che poi dovrà farsi rimborsare le spese dai proprietari dei fondi.

E' fatto obbligo ai proprietari di estirpare vigneti incolti che, non essendo trattati, sono focolai di gravi infezioni (oidio, peronospora, flavoscenza dorata, ecc.) anche a notevoli distanze. Qualora il proprietario non fosse in grado, o non volesse provvedere, il Comune potrà far eseguire l'estirpo a spese del proprietario.

I terreni incolti devono essere sfalciati, o arati o soggetti ad altri interventi al fine di evitare la proliferazione di animali molesti ed erbe infestanti, evitando in ogni caso la diffusione di semi infestanti.

E' fatto obbligo a chiunque abbia in proprietà o, comunque, in disponibilità spazi verdi all'interno del centro abitato e/o a confine con immobili anche isolati di provvedere alla manutenzione degli stessi attraverso lo sfalcio periodico dell'erba, la pulizia, la potatura di siepi, la rimozione di oggetti e rifiuti che possono pregiudicare l'igiene pubblica e deturpare l'ambiente. Le erbe non potranno superare l'altezza di 25 cm. e le siepi l'altezza di 250 cm.

Nel caso di inadempienza il Comune può obbligare anche con un'apposita ordinanza del Sindaco il proprietario ad effettuare le operazioni di sfalcio dell'erba e di potatura delle siepi.

Agli inadempienti si comminerà la sanzione prevista.

Art. 44.

Organismi geneticamente modificati (OGM)

L'utilizzo e la commercializzazione di OGM (Organismi Geneticamente Modificati) sul territorio del Comune di Casoli sono disciplinati, come stabilito dalla delibera di Consiglio Comunale n. 43 dell'11.12.2000.

TITOLO IX

Malattie del bestiame

Art. 45.

Obbligo di denuncia

I proprietari, gli allevatori o detentori di animali a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Comune e alla ASL competente per territorio, qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'articolo 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria 08.02.1954, n. 320 e nella circolare n. 55 del 05.06.1954 dell'alto commissario per l'igiene e la sanità.

La morte di qualsiasi animale deve essere denunciata al Comune, in forma scritta, ai sensi dell'art. 264 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265.

Art. 46.

Malattie contagiose

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'autorità sanitaria cui sia stata fatta denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento all'interno della propria azienda, evitando specialmente la comunanza per mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua. I proprietari o conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che saranno impartite dalla competente autorità e sottoporsi anche a visita medica per accertare le possibili infezioni trasmesse dagli animali malati.

Art. 47.

Animali morti per malattie infettive

L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle disposizioni emanate dalla ASL competente per territorio e alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria.

Art. 48.

Igiene delle stalle

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate ed illuminate, intonacate ed in buono stato di manutenzione. Il bestiame deve essere tenuto pulito, non imbrattato di sterco o altro.

In ogni caso sono da rispettare tutte le norme previste in materia di salute e benessere animale.

E' vietato tenere nelle stalle animali da cortile.

Art. 49.

Detenzione di animali ad uso amatoriale e da cortile

Coloro che in azienda detengono animali ad uso amatoriale e da cortile devono:

- assicurare le cure e le vaccinazioni ritenute necessarie per ogni specie e considerate dalle leggi sanitarie vigenti fondamentali per le normali profilassi;
- rispettare le norme minime per il benessere fisiologico dell'animale, mantenendo in ambienti idonei (recinti, voliere, ecc.) ed alimentandolo adeguatamente, in modo da evitare che l'animale possa creare disturbo a persone terze con emissione di odori molesti oppure con manifestazioni di sofferenza;
- contenere i disturbi (es. abbaiare frequente, ululati, canti frequenti e prolungati, ecc.) che gli animali potrebbero arrecare a persone terze specie durante certi periodi dell'anno (periodi degli amori, cambio delle stagioni, ecc.) e legati alla fisiologia e all'indole di ogni specie.

TITOLO X

Vincoli forestali e esercizio della caccia e pesca

Art. 50.

Abbattimento alberi

E' vietato abbattere alberi d'alto fusto (nati da seme) e cedui (nati dai polloni) in genere, con particolare riferimento alle specie autoctone, senza averne ottenuto la necessaria autorizzazione:

Il taglio va effettuato dal 15 ottobre al 31 marzo e deve essere eseguito in modo da risultare inclinato ed il più vicino possibile al colletto.

Le ramaglie devono essere raccolte a mucchi e poste a non meno di 15 metri da strade e canali.

L'apertura di nuovi tracciati nelle aree boscate è soggetta ad autorizzazione da parte dell'Ente competente(Comune,Provincia,Corpo forestale dello Stato).

E necessario, nell'eseguire tagli o disboscamenti, lasciare sempre un congruo numero di matricine a copertura dell'area boscata utilizzata.

Il Corpo Forestale dello Stato provvede al controllo ed alla regolarità dei tagli, in base alla normativa vigente.

E vietato lo sradicamento delle ceppaie in quanto servono a mantenere stabile il terreno.

Art. 51.

Esercizio della caccia e della pesca

L'esercizio di caccia e pesca sui terreni e sulle acque del territorio comunale, è disciplinato dalla normativa nazionale e regionale.

TITOLO XI

Controlli e sanzioni

Art. 52.

Violazioni e loro accertamento

Le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o sia punito da disposizioni speciali, sono sanzionate come indicato nell'allegato A.

Le trasgressioni alle norme dettate dal presente regolamento sono accertate dai soggetti competenti, a norma dell'articolo 13 della legge 24.11.1981, n. 689.

In caso di contrasto tra disposizioni di legge riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative e disposizioni del presente regolamento, queste ultime si intendono disapplicate.

Art. 53.

Autorità competente a ricevere il rapporto

Il Sindaco o suo delegato, è l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24.11.1981, n. 689, a ricevere scritti difensivi e ad effettuare audizioni ai sensi dell'art. 18 nonché ad irrogare l'Ordinanza-Ingiunzione.
Gli introiti delle sanzioni comminate vanno al Comune di Casoli.

Art. 54.

Sanzioni accessorie

Oltre all'applicazione della sanzione amministrativa, è prevista la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato originario dei luoghi o dell'esecuzione degli interventi necessari a rimediare alle modificazioni o danneggiamenti accertati per le violazioni indicate nell'allegato B, assegnando al trasgressore un termine perentorio per adempiere.

La sanzione accessoria è comminata con l'ordinanza di cui all'articolo 18 della legge 24.11.1981, n.689.

In caso di inottemperanza della sanzione accessoria si procede all'esecuzione d'ufficio con spese a carico del trasgressore.

TITOLO XII

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 55.

Deroga

La messa a dimora e la coltivazione di piante ornamentali e da frutta nei giardini annessi alle abitazioni, non sono soggette al rispetto delle distanze stabilite dal presente regolamento, ma a quelle disposte dallo strumento urbanistico vigente e dal Codice Civile.

Art. 56.

Custodia e detenzione di cani o di altri animali

In merito alla custodia, detenzione, maltrattamento, etc. degli animali di affezione, si fa riferimento al vigente Regolamento che disciplina tale settore.

Art. 57.

Entrata in vigore, abrogazioni ed efficacia del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito previsto dall'articolo 24, comma 2, del vigente Statuto comunale. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari precedentemente in vigore sulle materie oggetto del regolamento stesso. Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento, si fa rinvio alle prescrizioni del Codice Civile e ad ogni altra norma vigente in materia. Per quanto non previsto dalle leggi e disposizioni vigenti e non contemplato dal presente regolamento si applicano gli usi e consuetudini locali.

SANZIONI

SANZIONI FASCIA N. 1

Le violazioni agli articoli saranno punite con sanzioni da Euro 25,00 a Euro 250,00.

SANZIONI FASCIA N. 2

Le violazioni agli articoli saranno punite con sanzioni da Euro 30,00 a Euro 300,00.

SANZIONI FASCIA N. 3

Le violazioni agli articoli saranno punite con sanzioni da Euro 40,00 a Euro 400,00.

SANZIONI FASCIA N. 4

Le violazioni agli articoli saranno punite con sanzioni da Euro 100,00 a Euro 1.000,00.

SANZIONI ACCESSORIE

Dalla violazione dei seguenti articoli consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato originale dei luoghi o dell'esecuzione di interventi di ripristino.

Come previsto dall'art. 16 della legge 689/81 è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole al doppio del minimo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

ALLEGATO B

Art.	TESTO	FASCIA SANZIONE	SANZIONE ACCESSORIA
7	Scolo e stillicidio	1	=====
8	Stalle e concimaie	2	=====
9	Utilizzazione agronomica dei liquami e del letame	4	=====
10	Cani a guardia di edifici rurali	3	=====
12	Transito sulle strade interpoderali e vicinali	2	SI
13	Transito sulle strade comunali	2	SI
14	Manutenzione - Obbligo dei frontisti	2	SI
15	Pozzi e manufatti di stabilizzazione dei versanti	2	=====
16	Distanze per fossi, canali e alberi	2	SI
17	Regimazione delle acque	2	SI
18	Spurgo e pulizia di fossi e canali	2	SI
19	Recisione di rami protesi, radici e pulizia delle sponde	2	SI
20	Canali ed opere consortili	2	=====
21	Acque pubbliche	3	SI
22	Passaggio pedonale sui fondi privati	1	SI
23	Passaggio con mezzi	1	SI
24	Divieti sui fondi comunali	1	SI
25	Sentieri panoramici	1	SI
26	Sciami d'api	1	=====
27	Appropriazione di prodotti	2	=====
28	Ingresso e sosta di greggi o altro bestiame nel territorio comunale	1	=====
29	Pascolo degli animali	1	=====
30	Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati	1	=====
31	Pascolo abusivo	2	=====
32	Attraversamento di centro abitato	2	SI
33	Bestiame a soccida	1	=====
35	Allevamenti	3	SI

36	Lavorazioni del terreno	2	SI
37	Erosione superficiale delle acque	2	SI
38	Difesa contro le malattie delle piante	2	=====
39	Danni da deriva	2	=====
40	Norme che regolano il corretto uso dei fitofarmaci	2	=====
41	Smaltimento dei contenitori di sostanze antiparassitarie	2	SI
42	Residui delle coltivazioni	2	=====
43	Terreni incolti e abbandonati	2	SI
45	Obbligo di denuncia	1	=====
46	Malattie contagiose	2	=====
48	Igiene delle stalle	2	=====
50	Abbattimento alberi	2	=====